

# LA FORMAZIONE COME COEFFICIENTE DI PROTEZIONE CONTRO GLI INFORTUNI: NUOVE TECNICHE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO ECONOMICO SUL BILANCIO AZIENDALE



■ Dott.ssa Romano Anna<sup>1</sup>, Dott.ssa Cangiano Antonia<sup>2</sup>, Dott. Panico Giovanni<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, SIP ASL SALERNO

<sup>2</sup> Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, SPSAL ASL SALERNO

<sup>3</sup> Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, SIAN/SIP ASL NAPOLI 2 NORD

■ **KEYWORDS:** biological risk, university, risk assessment

## ABSTRACT

*Accidents at work are the cause of long absence/death of workers. Part of the European population suffers from work-related health problems, it is the EU-OSHA itself that points out that their cost on a global scale is 2680 billion euros, 3.9% GDP-, the European one of 476 billion euros - 3.3% GDP. The economic advantages of investments for safety are evident and the acquisition of awareness of the worker on the level of risk represents a coefficient of protection against accidents. Training proves to be a valid prevention tool in the hands of the employer which reduces it to a mere regulatory compliance, detached from the overall corporate security project, underestimating that negligent choices constitute heavy hypotheses of crime in the presence of avoidable injuries through adequate training. The project wants to raise awareness of the employer on the power of training as a protection coefficient suggesting training approaches that, where adequate and correctly implemented, exempt him from the responsibilities deriving from the accident. Knowledge of the danger inherent in substances, machines and processes, mastery of working techniques, competence in the safe use, if not combined with other "confounding" (non-compliance) factors, they can significantly reduce the risk. These are skills that cannot be acquired in an isolated educational path but that require a process integrated with the work that must start at the level scholastic, articulate in the communication to the worker of the business risks and turn into support to expert personnel. The general education carried out at school level would constitute an investment carried out by the State, specific training for coaching would reduce the burdens of classroom training certainly causing a slowdown in production but to a greater advantage a reduction in extraordinary maintenance interventions due to incorrect use of the equipment and absences for participation in training. For the supervisory body, the problematic verification of compliance with regulatory requirements would be solved with the establishment at Regional level of an evaluation team.*

## STATO DELL'ARTE

Il lavoro di seguito descritto nasce dall'osservazione dei risultati di un progetto realizzato per studiare l'andamento degli infortuni nel territorio di competenza di una ASL ed organizzare una campagna di prevenzione destinata al comparto risultato maggiormente a rischio.

Il lavoro prendeva in considerazione un intervallo di tempo di circa 4 anni ed utilizzava i dati trasmessi dall'Amministrazione alla Regione per la rendicontazione dell'attività di vigilanza incrociati ed integrati con i dati trasmessi alla Procura della Repubblica re-

lativi alle violazioni alla normativa correlate all'evento infortunistico.

Per il progetto sono stati estratti solo i dati relativi ad eventi infortunistici correlati a mancata o inadeguata formazione da cui scaturisce un comportamento del lavoratore tale da pregiudicare la sua incolumità o quella degli altri.

Dall'esame dei dati riportati nella tabella 1 si evidenzia una correlazione tra la mancata formazione e il determinarsi di un evento avverso, ne deriva quindi che la presa di coscienza e l'acquisizione di consapevolezza da parte del lavoratore sul livello di rischio

Tabella 1

primo anno	nel 18,75% accadimento dell'evento correlato ad una mancata formazione del lavoratore mai riconosciuta come unica causa nel 31,25% dinamica ricondotta a comportamento imprudente del lavoratore che aveva compromesso la sicurezza propria o/e di altri
secondo anno	nel 23,01% carenze nell'erogazione della formazione in materia di salute e sicurezza e sull'utilizzo di attrezzature.
terzo anno	nel 42,11% mancata formazione generale specifica e relativa alle attrezzature
primo semestre 4 anno	nell'83,33% mancata formazione generale specifica e relativa alle attrezzature

insito nell'attività che si appresta a svolgere può rappresentare un coefficiente di protezione contro il verificarsi di un evento avverso. La formazione dimostra essere un valido strumento di prevenzione che però, data la cospicuità delle norme di riferimento, vista la varietà degli intervalli di validità, tenuto conto delle differenti disposizioni transitorie diventa spesso un congegno impraticabile dal solo Datore di Lavoro che lo riduce ad un mero adempimento normativo avulso dal progetto globale della sicurezza aziendale. Lo stesso affida la preparazione l'organizzazione e la gestione a professionisti ritenuti più competenti e sottovaluta che scelte negligenti configurano, al pari della violazione normativa, pesanti ipotesi di reato in presenza di lesioni gravi o gravissime laddove evitabili attraverso un'adeguata formazione.

## ■ OBIETTIVO

Il nostro progetto non vuole sensibilizzare il lavoratore sul rischio ma, il datore di lavoro sul potere che la formazione può avere come coefficiente di protezione suggerendo l'adozione di approcci formativi che, laddove adeguatamente progettati e correttamente attuati, diventino in grado di esimerlo dalla responsabilità penale derivate dal verificarsi dell'evento infortunistico. La **conoscenza** del pericolo insito in una sostanza, in una macchina, in un processo lavorativo, la **padronanza** delle metodiche di lavoro e la **competenza** nell'utilizzo in sicurezza, se non invischiate con altri fattori di "confondimento" (macchine, sostanze e impianti non conformi) possono già da soli abbattere notevolmente il rischio. Va da se che la conoscenza, la padronanza e la competenza non possono essere acquisite in un mero percorso didattico che duri 8-12-16 ore spese lontano dal luogo di lavoro. Per quanto ricche di contenuti interessanti ed esposte con la migliore *ars dicendi* dopo un breve periodo di attenzione diventano solo un susseguirsi di informazioni destinate a rimanere un vago ricordo di una giornata di non lavoro.

## ■ IL PROGETTO

Un processo formativo valevole che permetta il raggiungimento degli obiettivi di conoscenza padronanza e competenza non può tradursi in un susseguirsi di concetti spalmati nell'arco temporale limitato previsto dalla norma ma ha la necessità di essere distribuito in vari momenti della vita del lavoratore partendo già a livello scolastico ed integrato con l'attività lavorativa.

L'idea di far partire il processo formativo a livello scolastico deriva dal fatto che i beneficiari della formazione sono tutti i soggetti che faranno parte della popolazione professionalmente attiva e per poterli coinvolgere tutti è necessario intervenire in una tappa comune che è rappresentata dalla scuola dell'obbligo. La **conoscenza** dei concetti di base della sicurezza potrebbe essere acquisita mediante lezioni scolastiche che coprano almeno le 4 ore previste dalla formazione generale trattando l'argomento come accade per l'educazione civica e garantendo una costante e periodica verifica dell'apprendimento come previsto a livello scolastico per ogni materia. Questo approccio formativo farebbe sì che i nuovi lavoratori si affaccino al mondo del lavoro avendo già metabolizzato i concetti di base della sicurezza e siano in grado anche di metterli in pratica riconoscendo azioni e situazioni

pericolose che gli sono state più volte riproposte.

Questo costituirebbe sì un costo per lo Stato ma non certo paragonabile ai costi sanitari e di indennizzo di un infortunio o di una malattia professionale. E costituirebbe un risparmio per le imprese già martoriate dalla crisi in termini di costo materiale della formazione e giornata lavorativa persa. La Formazione di base scolastica, inoltre, rappresenterebbe un dato inequivocabile per il controllo da parte dell'organo di vigilanza poiché chiunque abbia conseguito quello specifico grado scolastico avrà sicuramente acquisito competenze di base sulla sicurezza. Per quanto concerne il soggetto formatore, lo Stato sarà in grado di fornire tutte le garanzie necessarie sulla qualità della formazione e le competenze del docente.

## ■ LA PADRONANZA E LA COMPETENZA

Alla formazione di base scolastica seguirebbe, una volta entrati nel mondo del lavoro, una formazione specifica aziendale sul campo, sostituendo le 4-8-12 ore di lezioni frontali con un approccio che parta dalla comunicazione dei rischi specifici insiti in azienda in relazione al ciclo produttivo, al layout, alle attrezzature e alle sostanze per poi trasformarsi in un affiancamento in reparto a personale esperto e adeguatamente formato che sia in grado di trasmettere al nuovo lavoratore le competenze e far acquisire la padronanza necessarie per operare in sicurezza nel contesto aziendale in relazione alle macchine, impianti, prodotti e tutto quanto altro possa costituire un rischio per l'operatore.

## ■ CONCLUSIONI

Dall'analisi dei dati di cui alla tabella 1 si è potuto evidenziare che la mancata formazione ex art. 37 -ASR 21/12/2011 ed ex art. 71 c. 7-ASR 22/02/2012 è stata causa del determinarsi di infortuni con un rilevante trend di crescita negli ultimi anni, segno che è aumentata la consapevolezza del potere della formazione anche tra gli organi di vigilanza che tendono a correlarla con maggiore frequenza agli eventi infortunistici.

Un processo di formazione strutturato così come da proposta, se adeguatamente documentato, laddove rispettati i tempi e i contenuti intesi come requisiti minimi, potrebbe sostituire la formazione prevista dalla legge gravando in maniera minima sul bilancio aziendale. La formazione generale sarebbe esperita a livello scolastico e costituirebbe un investimento assolto dallo Stato, questo aprirebbe anche nuovi sbocchi professionali alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione per le figure con competenze per la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La formazione specifica sul campo per affiancamento abbatterebbe gli oneri di una formazione in aula determinando un aumento di costi in termini di rallentamento della produzione durante il periodo di affiancamento ma a maggior vantaggio restituirebbe una garantita acquisizione di competenza da parte del lavoratore, una riduzione degli interventi straordinari di manutenzione/riparazione su macchine e impianti dovuti a non corretto utilizzo degli stessi e una mancata assenza dal lavoro per partecipazione a corsi di formazione.

Sebbene la formazione dei lavoratori sia stata introdotta già nel 2008 resta ancora un annosa questione soprattutto per chi ha il compito di verificarne la ri-

spondenza ai dettami normativi tenendo conto delle diverse durate di validità e delle differenti disposizioni transitorie, per non parlare della verifica dei soggetti autorizzati ad erogare tale specifica formazione. Sarebbe auspicabile quindi se a livello Regionale fosse istituito un nucleo deputato alla raccolta e valutazione dei dati relativi alla formazione di ogni singolo cittadino. Detto nucleo in diretto contatto con il Ministero dell'Istruzione verifica il conseguimento

del titolo scolastico che sopperisce alla formazione generale e grazie al possesso di specifiche competenze verifica l'adeguatezza del percorso formativo sul campo esperito a livello aziendale. Ultimate le necessarie verifiche, in caso di esito positivo, provvede alla registrazione del dato sul Libretto formativo del cittadino strumento digitale con accesso online libero a qualsiasi portatore di interesse.

## ■ BIBLIOGRAFIA

The European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA) (2019). The value of occupational safety and health and the societal costs of work-related injuries and diseases.

ACCORDO 21 dicembre 2011 - Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Rep. Atti n. 223/CSR) (G.U. n. 8 del 11-1-2012)